



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4421 del 2019, proposto da

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Molise, Università degli Studi di Enna Kore, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Macerata, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano – Bicocca non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell' 8/02/2019, avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, nella parte in cui, in particolare agli artt. 3, 4 e 5, non consente la diretta partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno da attivare a decorrere dall'a.s. 2018/2019 ai docenti ITP - Insegnanti Tecnico Pratici con diplomi della Tabella B - Dpr n. 19/2016, né, in subordine, consente a tali docenti l'accesso

diretto alle prove di ammissione ai percorsi de quo senza previo svolgimento di prove preselettive, nonché nella parte in cui, nel rinviare per le modalità di presentazione delle domande ai Bandi universitari, prevede a pena di esclusione la presentazione della domanda di partecipazione solo tramite modalità telematica - online, escludendo di converso domande formulate con diversa modalità;

- Decreto Ministero Istruzione, Università e Ricerca del 21/02/2019 e relativo “Allegato A - Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno”, con cui il MIUR ha autorizzato le Università selezionate ad attivare i corsi di specializzazione sul sostegno ed ha fissato il numero di posti disponibili, nella parte in cui reitera e conferma, anche in via implicita, le medesime preclusioni/restrizioni del DM MIUR n. 92/2019;

- Decreto Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 158 del 27/02/2019, che ha fissato e/o modificato le date di svolgimento delle prove preselettive e la durata dei corsi di specializzazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, tra cui, ove occorrer possa, ai soli fini dell'eventuale disapplicazione, il DM MIUR del 30/09/2011;

NONCHE' - QUALI ATTI AUTONOMI MA MERAMENTE CONFERMATIVI:

- Bandi delle Università d'interesse dei ricorrenti, che hanno disciplinato la procedura di ammissione e di svolgimento dei corsi di specializzazione sul sostegno da attivare a decorrere dall'a.s. 2018/2019, nella parte in cui confermano e reiterano le medesime misure preclusive/restrittive dei suddetti atti ministeriali impugnati, così precisamente indicati:

1) Decreto Rettore Università degli Studi del Molise prot. n. 5868 del 28/02/2019;

2) Decreto Rettorale Università degli Studi Enna “Kore” n. 11 del 11/03/2019;

3) Decreto Rettorale Università degli Studi di Messina n. 22053 del 4/03/2019;

4) Decreto Rettorale n. 18996 del 6/03/2019 Università degli Studi di Milano – Bicocca prot. n. 16072 dell'8/03/2019;

5) Decreto rettorale Università degli Studi di Siena del 18/03/2019;

- 6) Decreto Rettorale Università degli Studi di Catania n. 602 del 4/03/2019;
- 7) Decreto Rettorale Università degli Studi di Macerata prot. n. 5006 del 6/03/2019;
- 8) Decreto Rettorale Università degli Studi di Cagliari n. 286 del 12/03/2019;
- 9) Decreto Rettorale Università degli Studi di Bergamo n. 150 del 12/03/2019;

nonché per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica del M.I.U.R. e, per esso, delle Università d'interesse dei singoli ricorrenti, come individuate nel presente atto e relativi allegati, a disporre l'ammissione diretta dei ricorrenti ITP ai corsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, alle prove senza previo svolgimento di test preselettivi con effetti "definitivi", e, in subordine, per la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Molise e di Università degli Studi di Enna Kore e di Università degli Studi Siena e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Macerata e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi Bergamo e di Università degli Studi Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno impugnato il d.m.92/2019 (*"Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni"*), nella parte in cui non consente la diretta partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno da attivare a decorrere dall'a.s. 2018/2019 ai docenti ITP - Insegnanti Tecnico Pratici con diplomi della Tabella B, né,

in subordine, consente a tali docenti l'accesso diretto alle prove di ammissione ai percorsi de quo senza previo svolgimento di prove preselettive.

Alla camera di consiglio del 7 maggio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

È da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. Tar Lazio, 12982/2015).

La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.

Ed è questo il caso, posto che gli stessi ricorrenti hanno dichiarato che *“con riferimento a una delle principali Università qui d'interesse, Milano - Bicocca, sono state presentate 1464 domande a fronte di 120 posti disponibili (Milano - Bicocca Secondaria I grado) e 1892 domande a fronte di 60 posti disponibili (Milano - Bicocca Secondaria II grado), e i rapporti numerici sono i medesimi per le altre Università prescelte dai ricorrenti”* evidenziando così l'alto numero di partecipanti rispetto al numero di posti disponibili.

In relazione poi alla soglia di sufficienza, il d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in esame (per il quale *“Il presente decreto detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola*

secondaria di I e II grado integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011") stabilisce che "è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi".

Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli.

L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.

"Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost." (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).

Infine, nessun rilievo poi può essere dato al possesso o meno dell'abilitazione, in quanto la necessità di una prova preselettiva è prevista per tutti i partecipanti, abilitati o no.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati: